

**2° Anno :**

1) Semeiotica oculare, e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Nozioni di Patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

**3° Anno :**

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio della sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Tecnica operatoria ed anestesologia (1ª parte).

**4° Anno :**

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria (2ª parte);

5) Tesi di specializzazione.

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 354, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 61. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
12 luglio 1965, n. 1298.

**Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un immobile.**

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 435.000.000 (quattrocentotrentacinquemilioni), il fabbricato di civile abitazione, sito in Roma, via di Grottaperfetta n. 329, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili - S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 53. — VILLA

**DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1965.**

**Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 153214 in data 31 agosto 1965, con la quale il Ministero del tesoro designa la dott.ssa Maria Puglisi quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico.*

La dott.ssa Maria Puglisi è chiamata a far parte, in qualità di membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Paolo Terlizzi, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1965

*Il Ministro*: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1965

Registro n. 12, foglio n. 396

(9069)

**DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.**

**Delimitazione delle aree destinate a sedi di agglomerazioni industriali nel comune di Longarone.**

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO  
E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1321, contenente norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo;

Visto il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sopraccitata, dal Ministro per i lavori pubblici con decreto in data 6 giugno 1964;